

*Ricerche*

## «FUROR» MELANCONICO TRA TEORIA E PRATICA LEGALE\*

*Monica Calabritto*

1. La sera del 12 febbraio 2008 il quarantenne David Tarloff ha pugnalato quindici volte la psicologa Kathryn Faughey e ha ferito seriamente un altro psicologo nell'ufficio che i due dottori condividevano nell'Upper East Side di Manhattan a New York. Tarloff inizialmente è riuscito a fuggire, ma dopo qualche giorno è stato catturato. A ventitré anni era stato diagnosticato come schizofrenico e da allora il suo comportamento era diventato sempre più strano. Anche il suo aspetto fisico si era trasformato: da giovane snello e curato era diventato un adulto dall'aspetto trasandato, che viveva con sua madre e rubava dolciumi a un negozio di alimentari di fronte al suo appartamento. L'8 ottobre 2008 due psichiatri nominati dalla corte hanno dichiarato Tarloff «mentalmente incapace» di comparire in processo; l'avvocato difensore ha affermato che se Tarloff dovesse essere processato, avrebbe presentato alla corte una dichiarazione di incapacità mentale a favore del suo cliente, sostenendo che al momento dell'omicidio Tarloff «era chiaramente pazzo». L'ultimo aggiornamento sulla storia, pubblicato dal «New York Times» del 14 ottobre

\* Questo scritto è parte di uno studio più ampio, una parte del quale intende mostrare che nel XVI secolo la tensione tra teoria e pratica legale – analizzata in questo saggio – e tra dimensione legale e medica in relazione alla nozione di pazzia in Italia riflette un cambiamento nella relazione tra dottori e uomini di legge, la quale a sua volta corrisponde a una istituzionalizzazione crescente delle due discipline e a un rapporto dinamico tra il loro aspetto teorico e pratico. La natura limitata di questo scritto mi induce a concentrarmi esclusivamente sul processo dell'uxoricida Paolo Barbieri, promettendo uno studio più dettagliato e inclusivo di altri documenti nel libro. La ricerca per questo articolo è stata condotta grazie a un finanziamento ricevuto da Psc Cuny nell'estate del 2008. Desidero ringraziare Ottavia Niccoli, Alessandro Pastore, Paul Arpaia, il pubblico presente alla presentazione *The madness of Paolo Barbieri of Bologna: a comparison of social, legal and medical perspectives*, organizzata dalla Society for the Study of Women in the Renaissance al Graduate Center, City University of New York (ottobre 2008), e i colleghi partecipanti alla conferenza *The cultural history of emotions in premodernity* all'Università di Umeå (Svezia) (ottobre 2008), per i preziosi suggerimenti e i consigli datimi su versioni precedenti di questo saggio. Abbreviazioni utilizzate: ASB: Archivio di Stato di Bologna; BA: Biblioteca comunale dell'Archiginnasio.

2008, indicava che Tarloff sarebbe stato inviato presso un'istituzione psichiatrica per almeno sei mesi prima di essere esaminato di nuovo per appurare se poteva o meno sostenere un processo<sup>1</sup>.

Il caso Tarloff presenta interessanti punti di contatto con un caso di omicidio perpetrato il 24 ottobre 1588 a Bologna dal venticinquenne Paolo Barbieri, definito precedentemente pazzo da varie persone, ai danni della moglie sedicenne, Isabella Caccianemici. Sia Paolo che Isabella appartenevano ad antiche e nobili famiglie bolognesi, che vantavano di annoverare nelle loro fila papi, senatori e cavalieri<sup>2</sup>. L'omicida aveva ferito a morte con sei colpi di spada la moglie, che cercava di nascondersi dietro al letto nella loro casa a Bologna. Negli Stati Uniti oggi si ritiene una persona «mentalmente incapace» se non è in grado di distinguere la differenza tra giusto e sbagliato, né le con-

<sup>1</sup> Informazioni sul caso Tarloff possono essere trovate nell'archivio *online* del «New York Times» per i giorni 17 e 18 febbraio, e 7 e 14 ottobre 2008.

<sup>2</sup> Isabella apparteneva alla famiglia dei Caccianemici detti di Braiguerra o degli Odaldi, dal nome del capostipite Odaldo. Il padre Scipione morì, apparentemente suicida, nel 1583 e, non avendo avuto figli maschi, lasciò in eredità i suoi beni alla unica figlia Isabella. Secondo l'erudito Carlo Salaroli, la famiglia Caccianemici da cui discendeva Isabella diede i natali anche a un papa, Lucio II (XII secolo). Secondo Giuseppe Guidicini, invece, l'onore di avere un papa tra i propri antenati spetta a un altro ramo della famiglia, detto dei Caccianemici dell'Orso. Secondo Giuliano Milani, non si può essere certi dell'appartenenza di Lucio a nessuna delle due famiglie. Una delle chiese dove i membri della famiglia Caccianemici di Braiguerra venivano sepolti, inclusa Isabella, era quella di San Domenico. Si veda C. Salaroli, *Famiglie della città di Bologna. Loro origine, Arme, Case, e Sepulture. Loro Dignità, e de magistrati esercitati, Nobili, Antiche, e Moderne. Sino all'anno 1740. Forma il secondo libro della Nobiltà di Bologna*, BA, B 802, pp. 228-229; G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, Bologna, 1868-1873, vol. IV, p. 247; vol. V, p. 143; Id., *Alberi genealogici*, BA, cc. 27, e 33; G. Milani, *Lucio II*, in *Enciclopedia dei papi*, Roma, 2000, vol. II, pp. 276-278. Per la notizia del suicidio del padre di Isabella, riportato da varie cronache, si veda ad esempio Alamanno Bianchetti, *Annali*, BA, Malvezzi, 61, vol. III, c. 166r. Guidicini definisce «nobile ed antica» la famiglia Barbieri, che, secondo il Salaroli, enumerava membri che avevano ricoperto le cariche di ambasciatore e gonfaloniere di giustizia, e che avevano fatto parte del Consiglio generale (dei cinquecento e dei seicento) e degli anziani. La loro casa si trovava in piazza Calderini, dove l'omicidio di Isabella ebbe luogo, e il loro luogo di sepoltura era la chiesa di San Domenico, dove fu seppellito anche Paolo, quando morì, quarantatreenne, il 16 gennaio 1606. Già a partire della prima metà del XVII secolo la famiglia si era estinta e le sue proprietà erano andate alla famiglia Malvezzi. Si veda Guidicini, *Cose notabili*, cit., vol. I, pp. 159-161; Salaroli, *Famiglie della città di Bologna*, cit., p. 97; B. Carrati, *Battesimi 1560-69*, BA, B 858, c. 77; ASB, *Demaniale San Giacomo*, 91/1697bis, cartella F, c. 1r; D.M. Galeati, *Palazzi e case nobili della Città di Bologna da chi possedute anticamente ed in oggi per quanto si è potuto sapere, e ricavare da instrumenti da Istorie e da altre notizie e dello stato presente della Città sino all'anno 1771*, BA, 93, pp. 87-88; *Miscellanea di memorie storiche bolognesi*, BA, 1283, cartella 19/3, pp. 484-487, 497, 507-509.

seguenze delle sue azioni<sup>3</sup>. In un modo simile, il sistema legale medievale e rinascimentale, su cui quello contemporaneo si basa, considerava insani solo coloro che apparivano aver commesso un crimine violento senza mostrare intenzione premeditata. La differenza maggiore tra il caso del 2008 e quello del 1588 deriva dal ruolo dato dal giudice criminale agli esperti medici. Nel caso Tarloff, due psichiatri designati dalla corte, capovolgendo il precedente giudizio di altri psichiatri che lo avevano considerato mentalmente capace, hanno giudicato l'imputato inadatto per il processo a causa del suo stato mentale. Basando il suo verdetto sulla seconda relazione medica, il giudice ha deciso che Tarloff non poteva essere processato e lo ha fatto entrare in un'istituzione psichiatrica. Nel caso Barbieri, invece, i documenti relativi alla deposizione dei tre dottori chiamati dalla difesa per verificare l'*insania* dell'omicida non furono neppure ammessi negli atti del processo.

Se la perizia medica non era considerata un fattore decisivo nel processo per omicidio di Paolo Barbieri, quali elementi considerò il giudice nel prendere la sua decisione e formulare il suo verdetto? Inoltre, se esistevano segni che avrebbero potuto far definire Paolo come pazzo, perché il giudice non li tenne in considerazione? Durante il Rinascimento, il parere medico relativo allo stato mentale di un imputato non era sempre richiesto, come lo è oggi. La collaborazione tra campo medico e campo legale nel Medioevo e nel Rinascimento è un soggetto che studiosi come Mario Ascheri, Marco Boari, Catherine Crawford, Alessandro Pastore e Silvia De Renzi hanno discusso in maniera approfondita<sup>4</sup>. Nel caso Barbieri, non fu il giudice criminale a chiama-

<sup>3</sup> Si veda 18 US Code, titolo 18, § 4241 («Determination of mental competency to stand trial to undergo post release proceedings 1»).

<sup>4</sup> Secondo Pastore, il parere degli esperti medici assunse sempre più importanza e prestigio nella Bologna dell'antico regime; cfr. A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, 1998, pp. 30, 50, 85, 102-103. La superiorità sociale e professionale della figura del dottore può essere valutata attraverso il lavoro di Paolo Zacchia, il quale scrisse il trattato più completo sulla interazione tra la disciplina legale e quella medica. Cfr. almeno M. Ascheri, «*Consilium sapientis*» perizia medica e «*res iudicata*»: diritto dei «dottori» e istituzioni comunali, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Law. Salamanca, 21-25 September 1970*, ed. by S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano, 1980, pp. 533-579; M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano, 1983; C. Crawford, *Legalizing medicine: early modern legal systems and the growth of medico-legal knowledge*, in *Legal medicine in history*, ed. by M. Clark and C. Crawford, Cambridge (Mass.), 1984, pp. 89-117; A. Pastore, *Maladies vraies et maladies simulées. Les opinions des jurists et des médecins (XVI-XVII<sup>e</sup> siècles)*, in «Equinoxe. Revue de sciences humaines», XXII, 1999, pp. 11-26; S. De Renzi, *La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Roma nel XVII secolo*, in «Quaderni storici», XXXVI, 2001, pp. 709-822. Ho rivolto la mia attenzione alla collaborazione tra il campo medico e quello legale nel caso della presunta pazzia di Paolo Barbieri nell'articolo *A case of melancholic humors and «dilucida intervalla»*, in «Intellectual History Review», XVIII, 2008, pp. 139-154.

re i dottori in quanto periti, ma l'avvocato difensore, che chiese loro di compilare una deposizione scritta per confermare l'argomento relativo alla pazzia di Paolo<sup>5</sup>. Trattati legali come *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis* di Giacomo Menochio, volti a definire e categorizzare cosa è una prova probante, ponevano l'opinione di un dottore più o meno allo stesso livello della deposizione sotto giuramento di un padre nel suo testamento circa lo stato mentale del figlio<sup>6</sup>.

Nel presente saggio intendo mettere a confronto il linguaggio usato nella teoria e nella pratica legale per definire e formare l'argomento a favore e contro la pazzia di Paolo Barbieri come esempio di un caso di «dilucida intervalla». Il mio scopo è quello di spiegare la tensione esistente tra teoria e pratica nel corso del processo e mostrare che sia il giudice che l'avvocato difensore alterarono le regole disponibili nei testi legali del periodo, che definivano un imputato come mentalmente incapace. In opposizione al linguaggio specializzato dei trattati legali usato per caratterizzare la pazzia e i suoi «dilucida intervalla» e, più specificamente, per definire lo stato di Barbieri da parte sia dell'avvocato difensore che del giudice, intendo inoltre analizzare il linguaggio che i testimoni che conoscevano Paolo Barbieri prima che avesse commesso l'omicidio usavano per descrivere e definire cosa percepivano come pazzia. È raro trovare gli atti completi di un processo criminale tra gli oltre diecimila volumi che costituiscono l'archivio dei processi criminali del Tribunale del Torrione, l'organo legale che amministrava i casi criminali a Bologna a partire dal 1531<sup>7</sup>. È più facile trovare atti di processi che si interrompono dopo l'accusa e gli interrogatori iniziali, che sono annullati dopo che l'imputato ha inviato una supplica al legato, il quale era propenso a mostrare la sua clemenza dopo che il fisco aveva ricevuto una somma di denaro, o che erano interrotti

<sup>5</sup> Calabritto, *A case of melancholic humors*, cit.

<sup>6</sup> «Ita quoque insanae mentis is probatur, qui a medicis, & peritis habetur, ut decidit Rota Romana in decisione 107 nu. 6 & 7 in 2. parte [...] Idem quando pater asseruit suo in testamento filium suum esse insanum, & furiosum» (G. Menochio, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, Rome, 1594, VI, c. 299r, n. 46).

<sup>7</sup> Il Tribunale del Torrione funzionò dal 1531 al 1796. L'archivio contiene circa 10.400 volumi (cfr. O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, 2007, p. 26). Sul Tribunale del Torrione cfr. S. Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione dei ms. B.1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio: lo stato, il governo et i magistrati del cavalier Ciro Spontone*, in «L'Archiginnasio. Bollettino della Biblioteca comunale di Bologna», LXXIV, 1979, pp. 373-382; T. Di Zio, *Il tribunale criminale di Bologna nel secolo XVI*, in «Archivi per la storia», IV, 1991, pp. 125-135; A. Pastore, *Crimine e giustizia in tempo di peste nell'Europa moderna*, Roma-Bari, 1991, pp. 73-76; C. Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna XVII secolo)*, Bologna, 2007, pp. 27-36; G. Angelozzi, C. Casanova, *Il tribunale del Torrione di Bologna (sec. XVI-XVII)*, Bologna, 2009.

perché la parte lesa aveva deciso di ritirare l'accusa contro l'imputato<sup>8</sup>. Per esempio, il processo contro il venditore di mostarda Thomaso de Rossi, soprannominato Galetto della Mostarda, contiene sia la rinuncia della parte lesa (c. 160r) che la concessione di una petizione, a nome di Galetto, diretta al legato (c. 252). Galetto era stato accusato di perseguitare e minacciare un ragazzo. A processo iniziato, il padre del ragazzo ritirò l'accusa contro Galetto, e l'avvocato difensore presentò al legato, che l'accettò, una petizione a nome del suo cliente in cui attribuiva lo strano comportamento dell'imputato al fatto che fosse «insano»<sup>9</sup>.

Il processo contro Paolo Barbieri e i suoi presunti complici è, al contrario, eccezionalmente completo e dettagliato. I dati relativi al processo iniziano con gli interrogatori di coloro che furono considerati inizialmente testimoni, vale a dire le persone abitanti nella casa in cui era stato commesso l'omicidio e quelle che avevano visto Paolo correre, mezzo nudo e con una spada in mano, da casa sua a quella di un vicino, Carlo Ratta. Gli atti del processo continuano con il cambiamento di stato della maggioranza delle persone interrogate, da testimoni a presunti complici nella fuga dalle mani della giustizia di Paolo, e includono i secondi interrogatori di tutti gli imputati, le deposizioni dei loro avvocati difensori, ciascuno dei quali aveva chiamato a deporre testimoni a favore dei clienti, e la condanna in contumacia di Paolo e di uno dei suoi servi, Francesco, che era fuggito con lui. I documenti mostrano che il giudice condannò a morte Paolo e il suo servo, e ordinò la confisca dei suoi beni. Il giudice, inoltre, aveva giudicato che tutti gli imputati, a eccezione di uno, avevano aiutato Paolo a scappare da Bologna. Un imputato fu mandato in esilio, mentre gli altri furono obbligati a pagare delle multe.

L'inchiesta e il processo ebbero luogo fra l'ottobre e il dicembre del 1588. Il volume contenente gli atti del processo include anche la trascrizione del documento, stilato nel 1590 a nome del legato, in cui si autorizzavano il fratello e la madre di Paolo a inviare una cifra mensile all'ospedale per pazzi di San Vincenzo in Prato a Milano, dove Paolo fu ricoverato dal 1590 al 1597, e della petizione che la madre di Paolo inviò al legato nel 1597 chiedendogli di re-

<sup>8</sup> Niccoli, *Perdonare*, cit., pp. 25-67, e Casanova, *Crimini nascosti*, cit., p. 71. L'uditore del Torrione era il giudice principale della corte criminale di Bologna. Non era nativo della città e veniva scelto per breve papale. L'uditore al tempo del processo di Paolo Barbieri era Orazio Alavolino. Per la struttura e il funzionamento, si veda Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, cit., p. 373, e Angelozzi, Casanova, *La giustizia criminale*, cit., pp. 43-55.

<sup>9</sup> «[...] aliis [?] et superioribus diebus elapsis mente captus et furiosus erat, et ut talis custoditus fuit propriae salutis, ut Natura docet, et ratio ipsa postulat et exigit consulere» (ASB, *Torrone*, 2204, c. 252v). Il processo si può leggere alle carte seguenti: cc. 25r-50v; 58r-76v; 137r-138v; 155r-160v; 251r-253v; 258r-258v. La locazione originaria della petizione a nome di Galetto si trova in ASB, *Legato, Suppliche*, 51 (1589-91), cc. 35v-36v.

vocare la condanna capitale pendente sul figlio, cosa che gli avrebbe permesso di tornare in patria come un individuo mentalmente disturbato e bisognoso della custodia dei familiari<sup>10</sup>. Si potrebbe supporre che la lunghezza e la precisione degli atti del processo Barbieri abbiano a che fare con il rango sociale delle persone sotto processo. Difatti, tra gli imputati c'erano un mercante, un notaio del Tribunale del Torrione e un cavaliere di Santo Stefano, che abitava in una zona residenziale della città; tutti erano connessi alle più importanti famiglie di Bologna. Ritengo il caso di Paolo Barbieri una storia con un «alto grado di rappresentatività», per usare le parole di Mario Sbriccoli<sup>11</sup>. Il processo Barbieri esemplifica le tensioni tra tradizione legale e tradizione medica, e tra pratica e teoria legale, e la difficoltà nell'identificare la pazzia, la quale a sua volta è collegata alla distinzione tra azione premeditata, caratteristica dell'individuo sano, e «absentia animo», tipica dell'agire di un individuo insano.

Quanti altri esempi di pazzia si possono trovare tra gli atti dei processi criminali del Tribunale del Torrione tra il 1585 e il 1676? La vastità del materiale e la mancanza di strumenti di catalogazione che aiutino a identificare categorie distinte di crimini obbliga gli studiosi a esaminare con cura centinaia di volumi di almeno trecento carte ciascuno prima di incontrare un caso che possa loro interessare. Un indice alfabetico all'inizio di ciascun volume con i nomi – non i cognomi – degli imputati è l'unico strumento disponibile per compiere una selezione tra la vasta massa di processi in ciascun volume, e anche questo sistema non è sempre del tutto affidabile. Può essere – solo moderatamente – utile scegliere di limitare la propria ricerca a un periodo cronologico specifico o agli atti di processo presieduti da un particolare notaio. Ottavia Niccoli sottolinea saggiamente che per ciascun anno di attività del tribunale ci sono oltre cento volumi di almeno trecento carte ciascuno, e ciò è vero specialmente per il periodo che va dalla fine del XVI all'inizio del XVII secolo<sup>12</sup>.

Quindi, per tornare alla mia domanda iniziale – quanti altri esempi di pazzia si possono trovare tra gli atti dei processi criminali del Tribunale del Torrione tra il 1585 e il 1676? – una risposta parziale e provvisoria è: non se ne trovano molti. Basandomi sulla mia ricerca d'archivio e sui preziosi suggerimenti datimi da studiosi che hanno lavorato a lungo nell'Archivio di Stato di Bologna – Ottavia Niccoli, Alessandro Pastore, Cesarina Casanova e Giancarlo Angelozzi – posso contare solo cinque casi, tra i quali includo il processo con-

<sup>10</sup> ASB, *Torrone*, 2133. La locazione originale dei documenti trascritti – vale a dire l'autorizzazione e la petizione – è rispettivamente in ASB, *Legato*, *Expeditiones*, 104 (1587-90), c. 281, e *Legato*, *Suppliche*, 55 (1597-99), cc. 48r-49r.

<sup>11</sup> M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», XXIX, 1988, p. 495.

<sup>12</sup> Niccoli, *Perdonare*, cit., p. 26.

tro Tomaso de Rossi di cui ho parlato prima, nei quali i giudici criminali considerarono la possibilità che gli imputati non avessero agito in maniera premeditata perché erano mentalmente incapaci nel momento in cui avevano fatto del male a loro stessi o cercato di far male a qualcun'altro<sup>13</sup>. Niccoli riferisce due casi di donne, Caterina Ragagna e Lena Conti, le quali avevano tentato di suicidarsi a causa dei loro «umori melanconici», mentre Casanova riporta il caso di infanticidio commesso da Lucia Marzocchi e l'omicidio di Antonio Caramelli da parte di suo zio Francesco Lorenzini<sup>14</sup>.

È vero che episodi di pazzia possono anche essere trovati tra le petizioni scritte al legato e le decisioni prese dal Tribunale della Rota, l'organo che amministrava i processi civili a Bologna<sup>15</sup>, ma anche qui essi sono rari<sup>16</sup>. La scarsità di documenti non significa che non ci furono altri casi di pazzia a Bologna in questo periodo oltre ai cinque che sono riuscita a trovare. Forse gli altri casi

<sup>13</sup> Ottavia Niccoli e Alessandro Pastore hanno consultato gli atti dei processi criminali tra la fine del XVI e la fine del XVII secolo, mentre Cesarina Casanova e Giancarlo Angelozzi hanno concentrato la loro ricerca d'archivio sul XVII secolo. A loro vanno i miei più sinceri ringraziamenti per l'aiuto e la disponibilità nel condividere i loro risultati di ricerca con me. La mia ricerca ha seguito sia un ordine cronologico – ho consultato gli atti dei processi dal 1585 al 1593 – che l'attività di Decio Cambio, il sottonotaio che era stato assegnato al processo Barbieri.

<sup>14</sup> O. Niccoli, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma-Bari, 2000, p. 150. I due processi si possono leggere, rispettivamente, in ASB, *Torrone*, 2270 (1590), cc. 138r-139r, e ASB, *Torrone*, 5729 (1630), cc. 98r-112r. Cfr. Casanova, *Crimini nascosti*, cit., pp. 99-100. Massimo Giansante, un archivista all'ASB, ha scritto un articolo molto interessante sul processo svoltosi nel 1672 per infanticidio (*Il caso di Lucia da Varignana. Psicopatologia della vita quotidiana in un processo per infanticidio del 1672*, in «Atti e memorie. Nuova serie», XLIV, 1993, pp. 303-321). L'articolo si basa sugli atti del processo che si possono leggere in ASB, *Torrone*, 6987, fasc. 12. L'altro processo che Casanova discute si trova in ASB, *Torrone*, 7069/2 (1676), fasc. 3.

<sup>15</sup> Per informazioni sul Tribunale della Rota, si veda F. Boris, T. Di Zio, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, 1993, pp. 131-154.

<sup>16</sup> Per le petizioni a favore di persone considerate pazze, si veda, oltre a quella già citata di Tomaso de Rossi, ASB, *Legato, Suppliche*, 51 (1589-91), cc. 116v-117v, dove le ferite inflitte ad Alfonso Salani da parte di Bartomeo De Guidastris sono attribuite a «iuvenili furore facili ad sublevandum eum» (c. 117r). De Guidastris è, inoltre, un minore; pertanto le sue azioni sono assimilabili a quelle di un individuo considerato «furiosus» da un punto di vista legale. Si veda la nota 21 per i riferimenti bibliografici sul soggetto. Per decisioni in questioni di carattere civile fatte dal Tribunale della Rota, si veda ASB, *Assunteria di Rota, Decisiones*, 49 (1589), cc. 90r-95v, dove Hieronimus de Vechia (?), un giovane di diciassette anni, era stato definito da un testimone «una bestia» (in italiano nel testo) quando aveva scritto il suo testamento, oltre a essere un minore. Per questa ricerca ho consultato due volumi di petizioni corrispondenti agli anni 1587-1591 e 1597-1599, che segnano l'inizio e la fine del processo Barbieri, e dieci volumi delle decisioni prese dall'Assunteria di Rota dal 1587 al 1597 (volumi 47-55 e 59).



non furono considerati abbastanza importanti da un punto di vista criminale da essere messi per iscritto. È anche probabile che ci siano altri casi nei volumi del Torrone, ma il trovarli richiederebbe ulteriori anni di ricerca.

Crimini violenti, come l'omicidio, comportavano la condanna capitale, che poteva essere evitata se l'individuo era considerato «furiosus» da un punto di vista legale. Nel caso di Paolo Barbieri, Lucia Marzocchi e Francesco Lorenzini i giudici decisero di infliggere la condanna a morte, anche se imputati come Paolo Barbieri furono riconosciuti legalmente pazzi in un secondo momento. Nei casi di Thomaso de Rossi, Lena Conti e Caterina Ragagna, i processi furono interrotti o annullati, o perché i giudici accettarono la giustificazione di insania, visto che in alcuni casi non era stato commesso un crimine violento, o perché accertarono che le vittime di ciò che appariva violenza da parte di un'altra persona avevano in realtà tentato di suicidarsi. Nel processo civile del testamento contestato di Hieronimo de Vechia, il fatto di attribuire *insania* all'imputato e di sottolineare la sua giovane età avrebbe valso a invalidare il testamento.

L'approccio che ho deciso di usare per il caso Barbieri accoglie i suggerimenti dei lavori dedicati ai processi criminali di Carlo Ginzburg e Natalie Zemon Davis, e cerca di rispondere ai giudizi critici rivolti al genere di microstoria, al quale i testi di Ginzburg e Zemon Davis appartengono, di studiosi di storia intellettuale come Thomas Kuehn e di storici legali come Mario Sbriccoli<sup>17</sup>. Ginzburg analizza due processi contro l'eretico Menocchio nel Friuli del XVI secolo, mentre Zemon Davis considera in *Il ritorno di Martin Guerre* il processo contro un impostore che finge di essere qualcun altro e in *Storie d'archivio* le petizioni scritte nella Francia del XVI secolo da uomini e donne che volevano evitare la forca. I lavori di Ginzburg e di Zemon Davis mostrano quanto sia importante studiare il linguaggio usato dai vari attori nel processo – gli imputati, il giudice, i notai, i testimoni – come un mezzo importante per interpretare la relazione tra *élite* e cultura popolare. Tale relazione tra cultura alta e cultura popolare è filtrata attraverso l'interazione tra gli imputati e i testimoni da una parte e il giudice e il notaio dall'altra. Inoltre, la funzione della narrativa, che ha un ruolo centrale nel lavoro di Zemon Davis, sottolinea la rete di aspettative che gli attori di questo processo avevano delle parole l'uno dell'altro: i rappresentanti del sistema giudiziario, nel momento in cui

<sup>17</sup> C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, 1976; N. Zemon Davis, *The return of Martin Guerre*, Cambridge (Mass.), 1984 (ed. it. *Il ritorno di Martin Guerre: un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, 1984); Id., *Fiction in the archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth-century France*, Stanford, 1987, pp. 77-114 (ed. it. *Storie d'archivio: racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, 1992); T. Kuehn, *Reading micro-history. The example of Giovanni and Lusanna*, in «The Journal of Modern History», LXI, 1989, 3, pp. 512-534; Sbriccoli, *Fonti giudiziarie*, cit., pp. 491-501.



ascoltavano e interrogavano testimoni e imputati, e i testimoni e gli imputati, nel momento in cui adattavano le loro risposte alle aspettative del giudice. Kuehn e Sbriccoli invitano gli studiosi interessati a scrivere e a leggere microstoria a considerare il fatto che negli atti dei processi criminali, i quali costituiscono la fonte principale di molti se non di tutti gli studi di microstoria, le «voci» che il lettore moderno ascolta sono sí quelle dei subalterni – servi, donne, persone indigenti – ma profondamente filtrate dagli uomini di legge – innanzitutto, i notai, ma anche gli avvocati difensori e i funzionari che producevano e regolavano il discorso della repressione criminale e della giustizia<sup>18</sup>. Nel caso Barbieri le voci degli attori coinvolti nel processo sono filtrate attraverso le relazioni sociali esistenti tra le professioni, il linguaggio usato dai membri di tali professioni e la forma che le testimonianze e le deposizioni impongono sul contenuto di ciò che è stato narrato<sup>19</sup>. Inoltre, seguendo l'ammontamento di Thomas Kuehn che generalizzare sulla base di un solo caso legale può produrre un falso argomento, la versione più ampia di questo studio, che apparirà sotto forma di libro, creerà un contesto attorno al processo Barbieri costituito dall'analisi degli altri casi criminali e civili che ho discusso brevemente prima in questo saggio<sup>20</sup>.

2. *Il caso Barbieri e la legge concernente lo stato giuridico di pazzia.* Dopo aver ucciso sua moglie, Paolo Barbieri inizialmente trovò rifugio presso il suo vicino, Carlo Ratta, poi scappò da Bologna con il suo servo Francesco. Una volta attraversati i confini di Bologna e dello Stato pontificio, Paolo non era più soggetto alle leggi della città e dello Stato. Il fratello di Paolo, Aurelio Barbieri, non ebbe questa fortuna. Rimasto a Bologna, fu accusato di essere stato un complice nella fuga del fratello. Giovanni Francesco Grato, l'avvocato difensore o *procurator* di Aurelio, aveva nella lista dei testimoni per la difesa

<sup>18</sup> Si veda Sbriccoli, *Fonti giudiziarie*, cit., p. 501.

<sup>19</sup> La bibliografia sul concetto di «narrative history» e di microstoria è vasta, ma si vedano almeno L. Stone, *The revival of narrative: reflections on a new old history*, in «Past and Present», LXXXV, 1979, pp. 3-24; C. Ginzburg, *Proofs and possibilities: in the margins of Natalie Zemon Davis's «The return of Martin Guerre»*, in «Yearbook of Comparative and General Literature», XXXVII, 1988, pp. 114-127; Id., *Clues: roots of a evidential paradigm*, in *Clues, myths, and the historical method*, ed. by C. Ginzburg, trad. J. and A.C. Tedeschi, Baltimora, 1989, pp. 96-125; Id., *Checking the evidence: the judge and the historian*, in «Critical Inquiry», XVIII, 1991, pp. 79-92; Id., *Microhistory: two or three things that I know about it*, in «Critical Inquiry», XX, 1993, pp. 10-35. Sul rapporto tra contenuto e forma in «narrative history» si veda H. White, *The question of narrative in contemporary historical theory*, in «History and Theory», XXIII, 1984, 1, pp. 1-33; Id., *The content of form: narrative discourse and historical representation*, Baltimora, 1987; G.M. Spiegel, *The past as text: the theory and practice of medieval historiography*, Baltimora, 1999; *Practicing history: new directions in historical writing*, ed. by G.M. Spiegel, New York, 2005.

<sup>20</sup> Si veda la nota 1 di questo saggio.

tre famosi dottori che erano anche professori all'Università di Bologna: Girolamo Mercuriale, Gaspare Tagliacozzi e Lodovico Lodi. Con tutta probabilità, Grato aveva pensato che se avesse potuto provare che Paolo era pazzo, sarebbe stato in grado di scagionare Aurelio dall'accusa di essere un complice nella fuga del fratello.

Le dichiarazioni scritte che Grato ottenne dai tre dottori avevano stabilito che Paolo era affetto da «umori melanconici», i quali, secondo il loro esperto parere, potevano condurlo a far del male a se stesso o ad altri. Quindi, non c'era da sorprendersi, secondo loro, che Paolo avesse ucciso la moglie<sup>21</sup>. Sembra però che l'uditore del Torrione, Orazio Alavolino, non fosse persuaso dalla presunta pazzia omicida di Paolo, sebbene molti testimoni avessero riferito che il suo aspetto e il suo modo di parlare e di comportarsi erano quelli di un pazzo. Dagli atti del processo risulta chiaro che Filippo Violano, il sottouditore che lavorava per Alavolino, aveva proibito a Grato di nominare Paolo nei documenti concernenti la difesa di Aurelio e di parlare della sua pazzia, anche se Paolo era stato già condannato *in absentia* alla decapitazione e le sue proprietà erano state confiscate il 15 novembre 1588. Tale condanna mostra come il giudice criminale non aveva creduto alla presunta pazzia di Paolo, ma che, al contrario, era convinto che egli avesse ucciso sua moglie in maniera premeditata. Grato poteva ispirarsi a una lunga lista di trattati di teoria legale per mettere insieme la difesa di Aurelio, che basò sul presupposto che il fratello era pazzo quando aveva ucciso la moglie. Gli *Istituti Giustiniani* contengono la prima categorizzazione legale di pazzia. Il testo dichiara che coloro che sono considerati «furiosi [...] et prodigi» sono posti «sotto il controllo dei loro parenti in linea maschile [*agnates*] dalle dodici Tavole» e non possono comporre testamenti né attuare alcuna transazione «perché non possono neppure comprendere» e «non capiscono ciò che fanno». Tuttavia, il testamento che una persona considerata pazza fa durante un intervallo di lucidità («quo furor eorum intermissus est») o «prima dell'inizio della pazzia» è valido<sup>22</sup>. Gli *Istituti Giustiniani* furono formulati nel 535 d.C. e includono brani dei *Digesta*, il testo più importante di giurisprudenza romana, emanato per la prima volta nel 533 d.C. e «riscoperto» nell'XI secolo<sup>23</sup>. I giuristi medievali che insegnavano legge nelle università recentemente stabilite di Bologna e di Padova elaborarono e, per usare le parole di Giorgia Alessi, «reinventa[rono] il sapere dei giuristi romani» sulla base della loro interpretazione dei *Digesta*<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Per un'analisi della «fede» scritta dai tre dottori circa la pazzia di Paolo Barbieri, si veda M. Calabritto, *A case of melancholic humors*, cit.

<sup>22</sup> Cfr. *Justinian's Institutes*, trad. P. Birks and G. McLeod, London, 1987, I 23,3; III 19,8; II 12,1.

<sup>23</sup> P. Birks and G. McLeod, *Introduction in Justinian's Institutes*, cit., pp. 8-13; G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari, 2007, pp. 23, e 34.

<sup>24</sup> Ivi, p. 34.

Alcuni articoli che regolavano il comportamento degli individui considerati insani che si possono trovare nei testi di legge criminale e civile medievali e moderni derivavano dai paragrafi dedicati alla figura del *furiosus* presenti negli *Istituti*, mentre altri articoli e alcune regole erano tratti da comportamenti ed esperienze sociali del tempo che erano stati in seguito epitomizzati<sup>25</sup>. Una volta che questi articoli divenivano modelli normativi nei testi legali, erano messi in questione e talvolta ignorati dai giudici che praticavano legge nelle corti criminali e civili. Qualcosa di simile sembra sia avvenuto anche nel processo Barbieri.

Nel suo studio dedicato alla figura del *furiosus* nel diritto criminale del XV e XVI secolo Marco Boari sottolinea il fatto che alla fine del XVI secolo Giuseppe Mascardi, Giacomo Menochio e Francesco Mantica, considerati tra i maggiori giuristi del periodo, scrissero trattati che trattavano della categorizzazione dell'evidenza probativa nei processi criminali e civili<sup>26</sup>. I titoli dei loro lavori contengono le parole *praesumptio*, *coniectura* e *indicium*, che si riferiscono a diversi gradi di prova che potevano essere usati in processi civili o criminali<sup>27</sup>. Il termine *praesumptio* era identificato con la conseguenza logica derivante da fatti che erano stati già provati<sup>28</sup>. *Coniectura* era un'inferenza congetturale, considerata pertanto meno importante della *praesumptio*; inferiori alla *conjectura* erano gli *indicia* e i *signa*<sup>29</sup>. Tuttavia, se si leggono i testi di Mascardi, Menochio e Mantica, risulta chiaro che questa gerarchia apparentemente precisa di evidenze probabili, che segue Aristotele e il trattato pseudociceroniano *Ad Herennium*, era soggetta a valutazioni diverse, le quali, in ultima analisi, dipendevano dal giudice che presiedeva il caso<sup>30</sup>. Nel diritto ro-

<sup>25</sup> U. Santarelli, *L'esperienza giuridica basso-medievale. Lezioni introduttive*, Torino, 1991, pp. 59-67.

<sup>26</sup> G. Mascardi, *Conclusiones probationum omnium*, Venezia, 1584. Giuseppe Mascardi (Sarzana, 15?-1588) divenne vescovo di Ajaccio nel 1585; cfr. L. Ferrari, *Onomasticon. Repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano, 1850, e L. Sinisi, *Giuseppe Mascardi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LXXI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2008, pp. 538-541. G. Menochio, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indicis, commentaria*, Venezia, 1587. Giacomo Menochio (Pavia, 1532-1607) insegnò alle Università di Padova, Pisa e Pavia; cfr. Ferrari, *Onomasticon*, cit. F. Mantica, *De coniecturis ultimarum voluntatum libri duodecim*, Venezia, 1579. Francesco Mantica (Vanzone, 1534-Roma, 1614) insegnò all'Università di Padova; papa Sisto V lo scelse come «uditore di Rota» e Clemente VIII lo creò cardinale; cfr. S. Feci, *Francesco Maria Mantica*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XLIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2007, pp. 205-208, e Boari, *Qui venit contra iura*, cit., pp. 35-50.

<sup>27</sup> Per una discussione di questi termini, si veda Boari, *Qui venit contra iura*, cit., pp. 42-49.

<sup>28</sup> *Dizionario giuridico romano*, III ed., Napoli, 2000.

<sup>29</sup> *Dizionario giuridico romano*, cit.; Boari, *Qui venit contra iura*, cit., p. 43.

<sup>30</sup> Boari, *Qui venit contra iura*, cit., p. 50; P. Burke, *Images as evidence in seventeenth-century Europe*, in «Journal of the History of Ideas», LXIV, 2003, 2, p. 276.

mano il termine *probatio* definiva i mezzi ritenuti capaci di determinare la condanna da parte del giudice nella soluzione di un caso, che potevano essere identificati con documenti, testimonianze, opinioni di esperti e confessioni<sup>31</sup>. Una testimonianza non era considerata una *probatio* decisiva, specialmente se era solo un testimone a confermare la dichiarazione. È inoltre importante ricordare che il peso dato a una dichiarazione dipendeva anche dal rango sociale del testimone. È chiaro che Mascardi, Menochio e Mantica ammettevano che era difficile provare che un individuo era pazzo. Se in dubbio, si doveva presumere che la persona era «sanae mentis» e, se qualcuno la dichiarava «furiosa», doveva provarlo<sup>32</sup>. Nel caso Barbieri il giudice valutò ciò che riteneva ammissibile come evidenza e alla fine decise che l'imputato era sano di mente. Ma quali erano le prove che erano state condotte in corte per provare che Paolo era «furiosus»?

### 3. *Il processo*

3.1. *Il primo giorno del processo.* L'interrogatorio dei testimoni iniziò lo stesso giorno dell'omicidio, vale a dire il 24 ottobre 1588, e fu condotto dal sottouditore Filippo Violano e dal sottonotaio Decio Cambio, il quale trascriveva, come d'abitudine, le domande di Violano in latino e le risposte dei testimoni e degli imputati in italiano. Alcuni testimoni furono interrogati a casa di Carlo Ratta, dove Paolo aveva trovato rifugio dopo l'omicidio, mentre altri furono interrogati nella casa dei Barbieri, al proprio domicilio o al Tribunale del Torrione, dove si svolgevano di solito gli interrogatori<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> *Dizionario giuridico romano*, cit.

<sup>32</sup> «16† Illud vero notandum est, furoris probationem difficilem esse» (Mantica, *De coniecturis*, cit., c. 20r); «CONCLUSIO DCCCXXIV. ARGUMENTUM. Furiosum quem esse cum difficiliter possit probari, quo pacto sit intelligendum furiosum ex coniecturis et praesumptionibus probari» (Mascardi, *Conclusiones probationum omnium*, cit., conclusio DCCCXXIV, *argumentum*, p. 220); «5. Sed hinc prius non discedam, quam te admoneam, furiosum in † dubio neminem praesumi, cum quilibet sanae mentis esse praesumatur [...] 6. Cuius ratio illa reddi potest, quia haec praesumptio sanae mentis, propria ipsius naturae praesumptio est, ut scilicet sensus & ratio naturalis in quolibet homine praesumitur [...] 8. hinc propterea est, ut qui furiosum † aliquem esse dixerit, id ei onus probandi incumbat» (Mascardi, *Conclusiones probationum omnium*, cit., conclusio DCCCXXIV, p. 221; Menochio, *De praesumptionibus*, cit., *Liber sextus, praesumptio* 45, 22, c. 298v); «[...] sciendum est, † stultitiam, dementia, insaniam & furorem difficile esse probationis, quippe quae sunt de his, quae latent in hominis animo & passim cognita non sunt, nisi diu cum eo quis sit & versetur» (G. Menochio, *Consilia sive responsa. Liber Primus*, Francoforte, 1605, *consilium* LXXXII, 211, c. 172v); «2 [...] & ei, qui dicit, testatorem fuisse furiosus, vel mentecaptum, onus probandi incumbit» (Mantica, *De coniecturis*, cit., 19r).

<sup>33</sup> Per una breve descrizione dell'edificio chiamato il Torrione e del suo impiego come prigione per criminali capitali, si veda N. Terpstra, *Confraternal prison charity and political consolidation in sixteenth-century Bologna*, in «The Journal of Modern History», LXVI, 1994, 2, pp. 217-248.

Sulla base della prima deposizione rilasciata da Tomaso Brocchi, un conoscente di Carlo Ratta, il lettore si può fare un'idea piuttosto chiara della successione di eventi che avevano condotto Paolo Barbieri a casa del Ratta. Varie persone erano presenti quando Paolo era arrivato dal Ratta: un notaio del Tribunale del Torrione, Leone Benini, il mercante Ludovico Salani, arrivato poco dopo di lui, Ratta e Brocchi. La porta della casa era aperta quella mattina perché un carico di legname doveva essere scaricato e trasportato in casa. Salani aveva tolto la spada dalle mani di Paolo, che la stava ancora brandendo nel momento in cui aveva messo piede in casa. Presumibilmente, era la spada con cui aveva ucciso la moglie. Salani e Benini suggerirono che qualcuno andasse ad avvisare la famiglia di Paolo circa il suo stato e a prendergli dei vestiti. Visto che né Brocchi né Ratta sapevano dove Paolo abitava, Benini e Salani si recarono a casa di Paolo, per chiedere ad Aurelio di mandare degli indumenti per il fratello. Poco dopo, un servo di Paolo, Francesco, arrivò a casa del Ratta con dei vestiti per il padrone. Dopo che Paolo si fu vestito, i due se ne andarono, portando con loro la spada<sup>34</sup>.

La deposizione di Ratta fu rilasciata subito dopo quella di Brocchi; il contenuto era pressoché identico, eccetto per due dettagli. Ratta dichiarò che, dopo che Paolo si era vestito con l'aiuto del servo, aveva chiesto dell'acqua. Ratta mandò un suo servo a prendere dell'acqua fresca e uscì dalla stanza dove si trovavano Paolo e Francesco. Quando Ratta uscì per la strada, intravide Paolo andarsene con il servo, e quella fu l'ultima volta che lo vide. Ratta inoltre dichiarò che non sapeva che Paolo avesse ucciso la moglie quando aveva trovato rifugio a casa sua. Si rese tuttavia conto che c'era qualcosa di sbagliato quando venne a sapere che il bargello, insieme ai suoi sbirri, stava perquisendo la casa di suo cugino Ludovico Ratta alla ricerca di Paolo, perché si diceva che avesse fatto del male a sua moglie<sup>35</sup>.

Inizialmente il giudice considerò Ratta, Benini e Salani testimoni nel processo. Tuttavia, quando si rese conto che Paolo era riuscito a fuggire, mutò il loro stato da testimoni a imputati, considerandoli quindi alla stessa stregua di Aurelio Barbieri: secondo il giudice, i quattro uomini avevano aiutato Paolo a scappare dopo che aveva ucciso la moglie. Aurelio fu arrestato la mattina del 24 ottobre, mentre Ratta e Salani furono incarcerati la sera dello stesso giorno<sup>36</sup>. Il notaio del Torrione Benini fu interrogato come testimone il 24 e il 27 ottobre, e il 31 dello stesso mese fu incarcerato<sup>37</sup>.

Il sottouditore Violano e il sottonotaio Decio Cambio interrogarono Brocchi e Carlo Ratta nella casa di quest'ultimo. Nessuno dei due sapeva chi fosse Pao-

<sup>34</sup> ASB, *Torrione*, 2133, c. 6r (deposizione di Tommaso Brocchi).

<sup>35</sup> Ivi, cc. 6r-7v (deposizione di Carlo Ratta).

<sup>36</sup> Ivi, c. 20r (Salani); c. 36v (Ratta); c. 38v (Aurelio Barbieri).

<sup>37</sup> Ivi, cc. 70r, 99r.



Angelica Lenzanini e Cornelia Bolelli, erano in casa al momento dell'omicidio e videro Paolo scendere le scale con la spada in mano mentre diceva «ah traditore» e «io son assassinato vi voglio amazzar tutti», prima che uscisse di casa<sup>45</sup>. Paolo aveva ferito Maddalena nella faccia e a una mano con la spada che aveva tolto da un baule nella stanza dove questa serva dormiva<sup>46</sup>. Dalle deposizioni iniziali di queste testimoni, risultava che Paolo aveva detto cose che non corrispondevano alla realtà e che non aveva risposto in maniera logica quando gli erano state fatte delle domande. Il giudice, ad ogni modo, giudicò che anche le tre serve di casa Barbieri erano complici nella fuga di Paolo e le fece carcerare. Il 27 ottobre il loro avvocato difensore, Francesco Grato, richiese al giudice che fossero liberate<sup>47</sup>.

Il 24 ottobre Ludovico Salani fu interrogato a casa sua in qualità di testimone<sup>48</sup>. Salani riferì che la prima cosa che gli venne in mente quando vide il giovane correre per la strada mezzo nudo, scalzo e con una spada in mano fu di pensare che Paolo aveva dei guai a casa, anche se poco più tardi avvertì Ratta che Paolo soffriva di umori<sup>49</sup>. Una volta a casa del Ratta, Salani era riuscito a persuadere Paolo a dargli la spada. I presenti poi decisero di far coricare Paolo che continuava a tremare dal freddo. Salani riferì che, una volta a letto, Paolo continuò a lamentarsi che era stato ferito alla spalla. Quando lo esaminarono e non trovarono alcuna ferita, Paolo disse: «ohimé che son stat'assassinato Ludovico ecco la Corte»<sup>50</sup>. Dopo aver lasciato Paolo a letto in casa del Ratta, Salani seguì Benini in direzione della casa dei Barbieri. Lì trovò Aurelio Barbieri, il dottor Gaspare Tagliacozzi e Benini, e gli fu detto che Paolo aveva ferito seriamente la moglie. Dopo essere uscito dalla casa dei Barbieri, Salani andò al Torrione, per denunciare l'accaduto, e lì vide il notaio Benini, che aveva già denunciato il caso all'uditore<sup>51</sup>. Interrogato inizialmente come testimone nei locali del Tribunale del Torrione, Benini dichiarò che quando aveva visto Paolo correre per la strada, non lo aveva subito riconosciuto e aveva pensato che fosse uno scolaro sorpreso nel letto della moglie di qualcun'altro – un racconto che sarebbe potuto provenire da una novella salace e allegra di Boccaccio<sup>52</sup>. Una scappatella a sfondo erotico poteva certamente spiegare perché Paolo girasse per strada in una fredda mattinata di ottobre mezzo nudo e armato, probabilmente per sfuggire a un marito adirato. Tuttavia, dopo avere appreso da Salani chi fosse veramente Paolo, Benini disse

<sup>45</sup> Ivi, cc. 13r; 14v; 16v.

<sup>46</sup> Ivi, c. 12r.

<sup>47</sup> Ivi, c. 77r.

<sup>48</sup> Ivi, c. 17v-19v.

<sup>49</sup> Ivi, c. 18r; c. 6v (deposizione di Ratta).

<sup>50</sup> Ivi, c. 18v.

<sup>51</sup> Ivi, cc. 18r-19v.

<sup>52</sup> Ivi, c. 20.



agli altri uomini presenti in casa di Ratta che «[...] gli deve essere intrato una frenesia come altre volte mi ha detto suo fratello»<sup>53</sup>. Durante l'interrogatorio Benini riferì anche che, durante questa conversazione, Aurelio gli aveva persino detto di avere paura che il fratello lo potesse uccidere a causa dei suoi «humori»<sup>54</sup>. Benini aggiunse alcuni nuovi elementi rispetto alle altre deposizioni. Paolo era stato convinto ad andare a letto, ma non c'era verso di strappargli dalle mani la sua spada, che teneva stretta mentre continuava a dire che «era Cavaliere et che gl'era vergogna di star senza spada»<sup>55</sup>. Benini inoltre osservò che Paolo «faceva un mondo di pazzie» e pertanto decise di informare Aurelio del comportamento eccentrico del fratello<sup>56</sup>. Da un punto di vista legale la deposizione di Benini circa le parole pronunciate da Paolo poteva essere considerata prova ulteriore della sua pazzia. Difatti, Mascardi e Menochio scrivevano che quando un individuo rispondeva a una domanda con una risposta completamente incoerente, o quando faceva delle dichiarazioni assurde che non corrispondevano a realtà, si poteva presumere che questi modi di parlare fossero «signa furoris»<sup>57</sup>. È possibile anche che Benini sottolineasse il comportamento irrazionale di Paolo perché sperava di essere scagionato dall'accusa di essere un complice nella sua fuga, nel caso fosse riuscito a convincere il giudice che Paolo era pazzo.

Quando Aurelio annunciò che suo fratello aveva ferito gravemente sua moglie, Benini asserì di essere andato immediatamente alla ricerca del bargello per dirgli di recarsi senza indugio a casa di Ratta, e anche di avere informato l'uditore del Torrione dell'evento<sup>58</sup>. Benini, essendo uno dei notai del Torrione, conosceva bene le procedure criminali e ciò che era necessario fare in de-

<sup>53</sup> Ivi, c. 21v.

<sup>54</sup> «[...] dubitava che non gl'amazzasse in casa sua per questi humori» (ivi, cc. 21v-22r).

<sup>55</sup> Ivi, c. 22v.

<sup>56</sup> Ivi, cc. 22v-23r; «[...] signor Aurelio mi dispiace haver visto il Cavaliere vostro fratello far le pazzie» (ivi, cc. 23v-24r). Quando fu interrogato di nuovo, il 27 ottobre, e gli fu domandato di ricordare le parole che erano state scambiate tra gli uomini presenti a casa del Ratta e Paolo la mattina del 24 ottobre, Benini fece la seguente dichiarazione: «[...] il Cavaliere diceva delle coglionarie et gridava lassateme la mia spada son cavaliere si tratta del honor mio a star senz'arme io son morto io son ferito mi amazzaranno mi seguitano, et simili parole se bene non haveva mal nessuno et poi si buttò al collo a uno per uno a pregarci che non l'abandonassimo et diceva mi arrivaranno a dosso e mi amazzaranno e in somma dava nelle coglionarie» (ivi, cc. 78r-78v).

<sup>57</sup> «20. Furor colligitur cum quis ad rem ipsam, de qua agitur, non respondet», e «30. qui enim fatue loquitur fatuus praesumitur» (Mascardi, *Conclusiones probationum omnium*, cit., *conclusio* 826, 20, p. 224, e 30, p. 225); «36. Furiosus, vel demens is praesumitur qui de una re interrogatus de altera respondet [...] 39. Furoris, et dementiae signum est, quando quis loquitur verba inordinate, fatua, et talia, quae ab homine sanae mentis proferri non solent» (Menochio, *De praesumptionibus*, cit., *Liber sextus, praesumptio* 45, 36, 39, c. 297v).

<sup>58</sup> ASB, *Torrone*, 2133, c. 24v.

terminate circostanze. Ciononostante, sembra che il giudice non fosse convinto che Benini avesse fatto tutto il possibile per evitare la fuga di Paolo, e ciò è particolarmente evidente nelle ultime due domande postegli durante il primo interrogatorio. Quando il giudice gli chiese se aveva suggerito ad Aurelio di inviare vestiti a suo fratello, Benini disse di no, anche se ammise che mentre era a casa del Ratta aveva dichiarato che sarebbe stata un buona idea se qualcuno avesse inviato dei vestiti a Paolo. Quando gli fu chiesto perché non era tornato a casa di Ratta per controllare che Paolo fosse tenuto in custodia, Benini si giustificò affermando che aveva pensato che una volta che aveva avvisato il bargello e i suoi uomini, essi avrebbero trovato Paolo ancora a letto a casa di Carlo Ratta<sup>59</sup>.

L'ultima persona a essere interrogata in qualità di testimone fu Giovanni Fantoni, il cocchiere di casa Barbieri, il quale non aggiunse niente di nuovo a ciò che era stato detto dagli altri testimoni, eccetto per il fatto che aveva sentito dire dalle donne di casa che la moglie di Paolo, Isabella, era incinta<sup>60</sup>. Se ciò fosse stato vero, Paolo avrebbe ucciso due persone, sua moglie e la creatura nel suo grembo.

Alla fine del primo giorno di interrogatori, appare evidente che il giudice era convinto che Paolo non fosse pazzo quando era scappato. Era invece dell'opinione che tutti quelli che egli aveva interrogato quel giorno, a eccezione di Brocchi e Benini, fossero coinvolti nella fuga dell'omicida. Come è stato accennato prima, neppure il notaio Benini era esente da sospetti, e ciò divenne chiaro quando anch'egli fu posto in prigione pochi giorni dopo, come tutti gli altri.

3.2. *Il secondo giorno del processo e la difesa di Grato.* Il 25 ottobre 1588 furono ripresi gli interrogatori di testimoni e imputati, da quel giorno in poi e per il resto del processo nei locali del Torrione, dove la corte criminale aveva i suoi uffici. Aurelio Barbieri fu il primo a essere interrogato quel giorno, non come testimone, ma come imputato. Dagli atti del processo si può dedurre che il giudice aveva fatto incarcerare Aurelio sin dal giorno prima. Durante l'interrogatorio Aurelio negò di essere stato a conoscenza della morte della cognata Isabella quando aveva mandato il servo Francesco a casa di Carlo Ratta per portare dei vestiti a Paolo. Ammise di avere pensato che suo fratello era «matto» e che era stato sopraffatto dalla pazzia, ma negò di essere stato a conoscenza della morte della cognata la mattina precedente<sup>61</sup>. La dichiarazione di Aurelio circa la ragione per cui suo fratello aveva ucciso la moglie confermava la «opinione» dei testimoni interrogati il giorno prima e sosteneva la

<sup>59</sup> Ivi, cc. 25v-26r.

<sup>60</sup> Ivi, c. 29r.

<sup>61</sup> Ivi, cc. 33r; 35v; 43.

congettura che fosse veramente insano: «[...] io credo sia stata una pazzia io, perché so che non haveva ragione nessuna di far questo et era un humore così che stava qualche volta così, tre e quattro dì in casa che non parlava»<sup>62</sup>. Durante un secondo interrogatorio tenutosi lo stesso giorno, Aurelio aggiunse che durante i pasti Paolo non parlava mai e teneva sempre la testa bassa. Evidentemente frustrato da questo comportamento, Aurelio di solito se ne andava ogni giorno dopo pranzo per non stare con suo fratello «che sempre haveva l'humore e non si sapeva che cosa have»<sup>63</sup>.

Il 4 novembre del 1588 Giovanni Francesco Grato, che era stato scelto da Aurelio come suo avvocato difensore, presentò al giudice le obiezioni al processo e i punti sui quali i testimoni da lui convocati sarebbero dovuti essere interrogati dal giudice criminale. Grato dichiarò che non avrebbe difeso Paolo ma solo Aurelio Barbieri<sup>64</sup>. Le obiezioni e i punti elaborati da Grato non sono trascritti negli atti del processo, ma sono tra i documenti appartenenti alla famiglia di Valerio Rinieri, il cognato di Paolo e di Aurelio<sup>65</sup>. Un'attenta lettura di questi articoli suggerisce la ragione per cui Grato era così desideroso di convincere il giudice che non era sua intenzione difendere Paolo. Se è vero che questi articoli costituiscono la difesa di Aurelio, essi cercano anche di stabilire il «furor» di Paolo. La strategia di Grato era di descrivere Paolo come pazzo al fine di discolpare Aurelio dall'accusa di essere complice nella fuga del fratello. È ipotizzabile che Grato avesse consultato trattati legali sul tema della pazzia. Infatti, è evidente che aveva usato il famoso detto utilizzato da giuristi medievali e moderni secondo il quale un individuo insano, «furore maximo oppressus», non avrebbe dovuto essere punito dalla legge, in quanto già punito dalla propria pazzia<sup>66</sup>. Grato inoltre spiegava in dettaglio in che

<sup>62</sup> Ivi, c. 36r.

<sup>63</sup> «[...] mentre che magnava non parlo perché lui Signore stava a tavola e non parlava mai lui[,] e stava con la testa bassa sempre mai che era una morte il fatto suo [...] ogni di doppo pranzo facevo il medemo mi per non star li dal quel homo che sempre haveva l'humore e non si sapeva che cosa have» (ivi, cc. 40v-41r).

<sup>64</sup> Ivi, c. 133r.

<sup>65</sup> ASB, *Demaniale San Giacomo*, 96/1702, cc. 21-53. In realtà, la cartella contiene due serie di articoli scritti dalla stessa mano, che riconosco come quella di Grato. Le due serie di articoli sono molto simili l'una all'altra, eccetto per il fatto che la seconda contiene più articoli. È mia intenzione dedicare più tempo e attenzione al confronto di queste due serie di articoli nel mio libro sul caso Barbieri.

<sup>66</sup> «Iterum dicitur quod cum in tempore vulnerum et homicidij praedicti in dicto fratre equite, sanitas mentis, non erat sed simistultus, et furore maximo op[p]ressus reperiebatur et ad quem in dies magis curebat, veluti humore maximo op[p]ressus quo valde paciebatur, et inde insania et furor eius causabatur, et tunc talia patrauerit sicque in eo animus delinquendi non esset nec quid ageret sciret quo fit ut non deliquisse dicendum sit, nec ideo puniendus de iure veniat sed satis furore suo punitus» (ASB, *Demaniale San Giacomo*, 96/1702, cc. 22-23).

modo Paolo era stato colpito per tre anni da «melancholia ipocondriaca», una condizione causata da succhi adusti negli *hypocondria* – quella parte del corpo che si trova tra costole e l'intestino – che produceva ostruzioni negli intestini e colpiva prima lo stomaco e il fegato e poi saliva verso il cervello<sup>67</sup>. Nel trattato *De praesumptionibus* Menochio afferma che un individuo tormentato da malinconia è presumibilmente *furiosus*<sup>68</sup>. Cioè, la pazzia doveva essere dimostrata attraverso segni manifesti nella persona, nel suo comportamento o nelle sue espressioni verbali. La difesa di Grato cercò di raggiungere esattamente questo obiettivo. Paolo mostrava segni di pazzia che costituivano qualcosa di più che semplice malinconia: era *furor*. Tuttavia, anche se si poteva dichiarare che esistevano segni di pazzia, spettava esclusivamente al giudice che presiedeva il processo di decidere se la persona fosse pazzo o no.

Famosi dottori del calibro di Girolamo Mercuriale, Gaspare Tagliacozzi e Ludovico Lodi avevano identificato la malattia di Paolo e avevano avvertito che, nei suoi momenti più acuti, poteva condurre il paziente a far del male ad altre persone. La sua malinconia lo faceva comportare «more furiosorum»: rideva e piangeva per niente, e stava a casa per giorni interi senza dire una parola a nessuno. Dopo aver ferito sua moglie e la serva Maddalena, era corso per strada scalzo, in camicia da notte e con una spada in mano. Una volta a casa del Ratta, aveva cominciato a dire cose senza senso. Secondo Grato, tutti questi erano segni manifesti di pazzia e corrispondevano a ciò che giuristi del periodo affermavano che fosse prova sufficiente per definire un individuo *furiosus*. Grato affermava che, a causa del comportamento instabile di Paolo, tutti lo evitavano perché lo ritenevano pericoloso. Grato inoltre dichiarò che Paolo aveva rifiutato di prendere le medicine che i dottori avevano prescritto per lui. Entrambi questi punti apparivano tra i segni di pazzia che un giudice doveva aspettarsi di trovare se cercava di stabilire lo stato mentale di un imputato<sup>69</sup>. Gli articoli di Grato *pro defensione Aurelij* avevano anche l'intento di convincere il giudice che non esistevano tensioni o cause di dissapori tra Paolo e Isabella. Il loro rapporto era descritto come armonioso e Isabella era definita il modello della moglie obbediente, «prudensque, placida, mitis et sapiens»<sup>70</sup>. Il 14 novembre 1588 Grato dichiarò di nuovo che si sarebbe limitato a difendere Aurelio, e diminuì il numero degli articoli sui quali i testimoni a favore del suo cliente sarebbero stati interrogati dal giudice<sup>71</sup>. Sembra che, quan-

<sup>67</sup> Cfr. M. Calabritto, *Medicina practica, consilia and the illnesses of the head in Girolamo Mercuriale and Giulio Cesare Claudini. Similarities and differences of the sexes*, in «Medicina e storia», XII, 2006, pp. 63-83.

<sup>68</sup> Menochio, *De praesumptionibus*, cit., *Liber sextus, praesumptio* 59, c. 299v.

<sup>69</sup> Ivi, *praesumptio* 45, 37-38, c. 298v; Mascardi, *Conclusiones probationum omnium*, cit., *conclusio* 826, 23, p. 224.

<sup>70</sup> ASB, *Demaniale San Giacomo*, 96/1702, 26.

<sup>71</sup> ASB, *Torrone*, 2133, c. 145v.

do il sottonotaio Cambio riportò negli atti del processo che Grato aveva diminuito gli articoli sui quali il giudice avrebbe interrogato i testimoni a favore di Aurelio, l'unico articolo cancellato fosse stato quello che aveva a che fare con la nozione dei *dilucida intervalla*. I *dilucida intervalla* costituivano una complessa questione legale, sia nel diritto civile che in quello criminale. Nel XV secolo il giurista Angelo Gambiglioni scriveva nel suo trattato *De Maleficiis* che «semel furiosus semper praesumatur furiosus, quia passiones huiusmodi praesumuntur durare, nisi contrarium probetur»<sup>72</sup>. Nella sua *Practica causarum criminalium* composta nel XVI secolo il giurista Ludovico Carerio dichiarò che se un individuo commetteva un omicidio e in seguito diventava pazzo, nessuna azione legale doveva essere perseguita contro di lui<sup>73</sup>. Se esistevano sufficienti prove che indicavano che un individuo mostrava segni di pazzia prima che commettesse un crimine, si poteva presumere che egli fosse pazzo anche durante l'atto criminoso<sup>74</sup>. Menochio inoltre asseriva che se un giudice non sapeva se un individuo aveva commesso un crimine in un momento di pazzia o mentre era lucido di mente, doveva presumere che il crimine era stato commesso «tempore furoris»<sup>75</sup>. Tuttavia, secondo Mascardi una persona considerata pazza con «dilucida intervalla» aveva presumibilmente commesso il crimine in un momento di lucidità, se aveva agito in modo tale da non mostrare nessun segno di pazzia<sup>76</sup>.

Nel suo articolo riguardante i *dilucida intervalla* Grato asseriva che nei suoi momenti di lucidità Paolo era in grado di ricordare il suo comportamento cau-

<sup>72</sup> A. Gambiglioni [Angelo Aretino o Angelo Gambilio], *De Maleficiis*, Venezia, 1558, p. 301. Angelo Gambiglioni (?-1461) fu giudice in molte città italiane e insegnò alle Università di Bologna e Ferrara. Il *Tractatus de maleficiis* era considerato nel XV secolo un testo fondamentale per quanto riguarda la materia criminale in Italia. Per ulteriori informazioni su Gambiglioni, si veda D. e P. Maffei, *Angelo Gambiglioni, giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma, 1994.

<sup>73</sup> «2. Sed quid si ante furorem occiderit, et postea furor superveniat, an teneatur de homicidio ante furore commisso? [...] tenent quod non, ex quo non potest formari processus contra furiosum, et ista est communis opinio» (L. Carerio, *Practica causarum criminalium*, Venezia, 1566, c. 142r). Ludovico Carerio (?-1560) nacque a Reggio Calabria, dove visse e lavorò per tutta la vita. Il suo trattato *Practica nova causarum criminalium* fu pubblicato a Venezia nel 1548 e nel 1560, e poi a Lione nel 1562. Si veda L. Accattatis, *Le Biografie degli uomini illustri delle Calabrie*, vol. I, Cosenza, 1869, pp. 394-395.

<sup>74</sup> «11. Quid si autem in habente lucida intervalla, an praesumatur deliquisse tempore sanae mentis, an vero tempore furoris? [...] si probetur fuisse semel in furore ante delictum, quod praesumitur in furore deliquisse, nisi probetur contrarium» (Carterio, *Practica*, cit., c. 142v).

<sup>75</sup> «220. [...] quando quis est factus si stultus & insanae mentis; quanquam dilucida intervalla habeat; attamen quo dab eo dictum & factum est, praesumitur dictum et factum tempore mentis insanae» (Menochio, *Consilia sive responsa*, cit., *consilium* 82, c. 172v).

<sup>76</sup> «13. Furiosus habens dilucida intervalla, praesumitur actum gessisse eo tempore, quo erat sanae mentis, si ipse actus ita fuerit gestus, ut ex eo nullum stultitia signum possit colligi» (Mascardi, *Conclusiones*, cit., *conclusio* 825, p. 222).

sato da umori malinconici, e ciò gli causava grande dolore. Paolo inoltre aveva confessato a preti e amici che aveva fantasticato di uccidere qualcuno, persino sua moglie, ed era per questo che evitava qualsiasi tipo di compagnia. Grato concludeva asserendo che coloro che ricordano i loro momenti di pazzia sono estremamente rattristati, e che questa condizione li porta a essere proni più di altri ad attacchi di pazzia e a essere incapaci di intendere e di volere<sup>77</sup>.

Non c'è prova scritta che il giudice Violano si fosse opposto ad alcuni articoli di Grato, ma il fatto che Grato avesse dovuto asserire più volte che non aveva nessuna intenzione di difendere Paolo Barbieri porta a supporre che il giudice aveva disapprovato con forza la sua linea di difesa. Nella seconda versione delle obiezioni e degli articoli *pro Aurelio* Grato eliminò gli articoli che erano direttamente collegati alla pazzia di Paolo e quello che si riferiva ai suoi *dilucida intervalla*. Concentrò invece la sua attenzione su Aurelio, il suo carattere, e l'*opinio e fama* che la gente aveva di lui. Un elemento importante, che probabilmente aveva portato Grato a presentare una serie diversa di obiezioni, è che il 15 novembre – il giorno dopo che Grato aveva presentato di nuovo il documento con le modifiche – il giudice aveva condannato a morte Paolo Barbieri e aveva ordinato la confisca delle sue proprietà. A questo punto si potrebbe speculare che Grato fosse consapevole della decisione del giudice riguardante il fratello di Aurelio e che quindi avesse cercato di evitare al suo cliente gli ulteriori danni che la prossimità a Paolo avrebbe potuto causare.

4. *Conclusioni*. Se si torna al processo Tarloff, descritto all'inizio, e lo si confronta con quello di Paolo Barbieri, si nota in entrambi i casi la differenza di opinione tra il sistema legale, gli ufficiali medici e la gente comune in relazione alla presunta infermità mentale dei due uomini. In tutti e due i casi gli omicidi, che avevano mostrato un comportamento strano e «pazzo» a detta di familiari e vicini, avrebbero potuto non essere considerati mentalmente incapaci da un punto di vista legale, anche se esperti medici avevano identificato per ciascuno di loro un tipo specifico di insania – schizofrenia nel caso di Tarloff e umori melanconici in quello di Barbieri – che avevano tentato di curare. Tuttavia, la maggiore importanza e il maggior prestigio dati alle perizie mediche nel processo Tarloff indicano importanti differenze che dipendono sia dal contesto storico in cui i due omicidi hanno avuto luogo, sia dalla posizione in cui i due imputati si trovarono dopo aver compiuto l'omicidio. Nel processo Tarloff, come in molti altri processi odierni, sia in Europa che negli Stati Uniti, il parere di un esperto è considerato come un *sine qua non* per valutare alcune procedure legali per le quali il giudice o la giuria sembrano non avere adeguati strumenti di comprensione e valutazione, e può essere richiesto sia dal giudice sia dagli avvocati di parte. Nel processo Barbieri

<sup>77</sup> ASB, *Demaniale San Giacomo*, 96/1702, 33.

ri la perizia medica di tre famosi medici di Bologna, non richiesta dal giudice criminale ma dall'avvocato difensore, è inficiata dalla condizione aggravante della fuga di Paolo, che convince il giudice del fatto che l'imputato era capace di intendere e di volere. Anche Tarloff, si ricordi, era fuggito, ma era stato catturato pochi giorni dopo senza che facesse resistenza e in uno stato quasi catatonico, sintomi affidabili indicanti il reale squilibrio mentale dell'individuo.

Quindi, è presumibile che il giudice criminale Violano avesse pensato che le azioni di Paolo, e in particolar modo la fuga dopo l'omicidio della moglie, non erano i comportamenti di un pazzo, e quindi non aveva creduto alle dichiarazioni di Grato circa la presunta pazzia dell'uxoricida. Tuttavia, c'è anche un'altra spiegazione che probabilmente aveva alimentato lo scetticismo di Violano. Paolo avrebbe potuto fingere di essere pazzo, e di conseguenza sarebbe stato sano di mente quando aveva ucciso la moglie. Fingere pazzia poteva essere spiegato come un tentativo di evitare la possibilità di essere condannato a pena capitale. Numerosi casi di uxoricidio erano stati puniti a Bologna con la condanna a morte. In verità, sia giuristi che dottori condividevano la preoccupazione di Violano circa la possibilità di fingere la pazzia. Nella sezione dedicata alle «evidenze probabili», vale a dire le *praesumptiones*, che definivano un individuo *furiosus*, Menochio ammoniva i giudici ad avere «completa conoscenza del processo in cui una persona dichiara di essere pazzo, visto che molti fingono di esserlo»<sup>78</sup>. Il dottor Giovanni Battista Codronchi dedicò il primo capitolo del *Methodus testificandi* (1597), un manuale rivolto a un pubblico di dottori e giudici, a coloro che fingevano di essere malati per evitare il carcere, e incluse in questo gruppo le persone che simulavano la pazzia<sup>79</sup>. Pertanto, il rifiuto di Violano di accettare le dichiarazioni riguardanti la pazzia di Paolo era non solo accettabile ma anche plausibile, poiché era giustificato dalla teoria legale pertinente all'argomento.

Il comportamento di Paolo prima, durante e dopo l'omicidio di sua moglie Isabella poteva essere interpretato in modi differenti, ed è esattamente ciò che

<sup>78</sup> «Iudex in iudicando aliquem furiosum plenam adhibere debet causae cognitionem, cum multi tales se fingant» (Menochio, *De praesumptionibus*, cit., *Liber sextus, praesumptio* 45, 23, c. 297v).

<sup>79</sup> «[...] fit persaepe, ut delirare nonnulli, desipereque simulent, quos ex praecedentibus caussis, ex habitu simulantis, & ex privatione notarum delirii, ac melancholiae levi negocio deprehenduntur» (G.B. Codronchi, *De vitiis vocis, libri duo* [...] *Cui accedit Consilium de rauedine, ac Methodus testificandi, in quibusvis casis medicis oblati, postquam formulae quaedam testationum proponantur. Opusculum non modo neotericis medicis, sed et iurisperitis, ac iudicibus utilissimum*, Francoforte, 1597, p. 157). Per informazioni sulla vita e il lavoro di Codronchi, si veda G.B. Codronchi, *Il methodus testificandi*, a cura di C. Puccini, M. Bini, G. Chierigatti e C. Sabbatani, Bologna, 1987, pp. 125-131. Sulla relazione tra malattie vere e simulate si veda anche A. Pastore, *Maladies vraies et maladies simulées*, cit.



l'avvocato difensore Grato e il giudice Violano avevano fatto. Grato aveva interpretato l'evento come una serie di azioni compiute da un individuo pazzo. Per sostenere la sua argomentazione egli aveva tratto la sua interpretazione da ciò che i giuristi avevano scritto sull'argomento circa l'evidenza probativa. Violano aveva trovato negli stessi trattati una seria ragione che sosteneva la sua convinzione che Paolo era colpevole, e questa era l'evidenza aggravante della sua fuga, che mostrava che Paolo sapeva ciò che aveva fatto e che voleva evitare il carcere e, probabilmente, la condanna a morte.

Le verità costruite dal giudice, i dottori, i testimoni e gli avvocati durante il processo contro Paolo e Aurelio Barbieri e i loro presunti complici nella fuga di Paolo erano fatte di segni, prove e congetture che testimoni e imputati avevano presentato durante gli interrogatori a cui furono sottoposti nel corso del processo. Tuttavia, tali verità sono anche fatte dalle regole stabilite nei trattati di *practica criminalis*, *consilia* legali, e specialmente testi in cui si descrivevano e definivano elementi probativi ammissibili in corte per processi civili e criminali. La decisione del giudice e la sua costruzione di una verità procedurale basata sugli elementi che furono presentati in corte da testimoni, imputati e avvocati difensori era per forza di cose arbitraria, ma non necessariamente ingiustificata. La grande flessibilità con la quale i giuristi categorizzavano il fenomeno della pazzia legittimava e, in un certo senso, incoraggiava una risposta arbitraria e individuale da parte del giudice nel caso Barbieri. In realtà, il comportamento di Paolo in esilio da Bologna per anni dopo la sua fuga rivela che un errore giudiziario era avvenuto. Infatti, dopo essersi rifugiato a Milano, Paolo era stato giudicato pazzo dai pubblici funzionari della città e posto in un ospedale per pazzi per sette anni. Oltre a contestare il verdetto del giudice, questa informazione ci dovrebbe far riflettere sulla enorme distanza che esisteva nella Bologna del XVI secolo tra la realtà entro la quale l'omicidio di Isabella ebbe luogo e la realtà procedurale del caso specifico. Questa distanza sembra oscillare tra il comportamento sociale e l'esperienza dell'individuo contemporaneo, da una parte, e la normalizzazione di queste esperienze sociali in modelli normativi nei testi legali e nella corte, dall'altra.